



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



Ordinanza N. 85/2015

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 4285 del 23/09/2015 con la quale il Veterinario Ufficiale dell'ASP di Palermo Dipartimento di Prevenzione Veterinario – U.O. di Petralia Sottana, ha trasmesso la proposta di Ordinanza, a seguito di risultati positivi delle prove diagnostiche ufficiali per la tubercolosi (intradermotuberculinizzazione unica) effettuata in data 16/09/2015, nei bovini detenuti nell'azienda della Signora Dichiarata Salvina, la cui reazione positiva è stata diagnosticata in data 19/09/2015;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n.320;

Vista la Legge 09 giugno 1964 n. 615;

Vista la Legge 23 gennaio 1968 n. 33;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n.833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Viste le Leggi Regionali n. 30/93 e n. 33/94;

Visto il D.M. 15 Dicembre 1995 n. 592 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1986 n. 317 e successive modifiche;

Visto il D.M. 12 agosto 1977 n. 429;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54/97 e successive aggiunte e modifiche

Visti i Reg.ti CE n. 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;

Visto il Reg.to CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista l'O.M. Ordinanza 28 maggio 2015 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

ORDINA

Alla Sig. **Dichiara Salvina** sopra generalizzata, nella qualità di proprietario e/o detentore dell'allevamento bovino identificato in premessa:

1. l'immediato isolamento a sequestro di tutti i bovini dell'allevamento;
2. la macellazione dei bovini che, a seguito dei successivi controlli, risulteranno infetti, presso impianti di macellazione preferibilmente della provincia, oppure, per dimostrata impossibilità, della regione, **al più presto e comunque entro i termini fissati dal Servizio Veterinario con la notifica del MOD. 7/TBC cura del Veterinario Ufficiale della ASP al proprietario o al detentore** – l'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario;
3. in caso di mancato abbattimento di tutti gli animali infetti entro i termini fissati al comma precedente si procederà all'abbattimento coattivo degli animali infetti rimasti secondo i termini e le modalità disposte dal veterinario responsabile della U.O. veterinaria distrettuale
4. **la macellazione, nei modi e nei termini indicati al precedente punto 2, di tutti gli altri bovini che dovessero risultare infetti a seguito dei successivi controlli periodici**, che riprenderanno dopo sei settimane dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto;
5. la identificazione supplementare di tutti i bovini dell'allevamento, a cura del predetto Veterinario, tramite introduzione di un bolo endoruminale;
6. la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita, e comunque degli animali morti, in conformità a quando previsto dalla normativa vigente, secondo i mezzi a disposizione, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
7. la ripetuta pulizia e disinfezione dei ricoveri, e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e degli utensili utilizzati per gli animali, dei mezzi di trasporto o delle aree di carico e scarico degli animali, da ripetersi sotto controllo, Ufficiale entro giorni sette dell'avvenuta eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
8. il divieto di reimpiego dei pascoli dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali, prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
9. il divieto di monta per gli animali infetti e per le bovine negative, con tori di allevamenti sani e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
10. il divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati all'immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/54 a cura del Dirigente Responsabile del Distretto Veterinario o suo delegato;
11. il sequestro degli animali negativi fino alla revoca della presente ordinanza, con il divieto di qualsiasi movimento dell'allevamento infetto, salvo autorizzazione per urgenti esigenze di alimentazione da rilasciarsi a norma dell'art. 14 del D.P.R. 320/54, dietro richiesta scritta e motivata del proprietario o detentore degli animali di cui trattasi;
12. di allevare i vitelli di ambo i sessi nati da madri infette, in condizioni di isolamento sottoponendoli alle prove ufficiali per la tubercolosi al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
13. il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante marcatura, ove è necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive alla malattia;
14. la mungitura degli animali sani prima di quelli infetti o sospetti, quest'ultima eseguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali utilizzati per la mungitura;
15. che il latte o il colostro prodotto dalle bovine infette venga impiegato unicamente per l'alimentazione degli animali dello stesso allevamento, previo trattamento termico atto a risanarlo (per esempio dopo bollitura);
16. il divieto di utilizzare il latte munto degli animali negativi, per il consumo umano o per la produzione di latticini, salvo che non venga destinato come **Latte non Conforme** a stabilimenti di caseificazione riconosciuti con numero CE, per essere risanato prima della lavorazione mediante idoneo trattamento di pastorizzazione;

17. l'immediata distruzione con il fuoco o l'interramento previa aspersione con appropriato disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame, e di qualsiasi materiale e sostanza venuta a contatto con gli animali infette o con le placente;
18. di sistemare il letame, proveniente dai ricoveri o dai locali di stabulazione utilizzati dai bovini, in luogo inaccessibile agli animali dell'azienda, lo stesso deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione, parimenti ai liquami, e conservato per almeno cinque mesi prima dell'utilizzo;
19. di tenere chiusi i ricoveri, e per gli altri locali di stabulazione, impedendone l'accesso a persone estranee, cani, gatti ed animali da cortile, avendo cura di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
20. di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
21. di non abbeverare gli animali in corso d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
22. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;

Qualora i provvedimenti della presente Ordinanza, riguardino animali tenuti al pascolo brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato, preferibilmente a valle della rimanente tenuta, lontano da strade e da corsi d'acqua;

La presente Ordinanza deve essere notificata alla Signora **Dichiara Salvina**, sopra generalizzata, allo scopo di attenersi a quanto disposto con gli effetti di Legge che ne derivano in caso di mancata ottemperanza.

All'occorrenza la presente Ordinanza va estesa agli eventuali soggetti coobbligati che detengono i propri animali in promiscuità con i bovini del predetto allevamento, o che comunque abbiano avuto contatto con gli stessi, per ragion di pascolo, monticazione o transumanza, le cui mandrie devono essere considerate sospette di infezione e sottoposte alle prove sierologiche ufficiali con le medesime modalità previste per l'allevamento infetto.

Domanda per gli adempimenti di specifica competenza all'ASP di Palermo – U.O. di Petralia Sottana.

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della presente ordinanza.

IL SINDACO
Giuseppe Di Martino